



Sentenza n. 264 /2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione iscritto al n. **37609/PC** del registro di segreteria, promosso ad
istanza di:

XX (XX), elettivamente domiciliata in Nardò al Corso Galliano 54/A presso e nello studio
dell'Avv. Anna Silvia Sabato (PEC: sabato.annasilvia@ordavvle.legalmail.it fax), dalla
quale è rappresentata e difesa;

contro:

- **I.N.P.S.** (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) - cod. fiscale 80078750587 - in
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.ta dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (pec: avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliato
presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale INPS in Bari, Via N. Putignani n. 108.

Oggetto: Ripetizione di indebito pensionistico.

Udite, nella pubblica udienza del 18 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario di
udienza dott.ssa Caterina Di Palma, le parti presenti come da verbale.

Ritenuto e considerato in

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la sig.ra XX avversa il provvedimento dell'INPS di liquidazione di indebito emesso nei suoi confronti nel mese di gennaio XX relativo all'anno 2021 per l'importo di € XX (chiedendo il relativo rimborso con rate a valere da febbraio 2024 dell'importo di € XX), in quanto illegittimo; in via preliminare, previa sospensione della esecutorietà dello stesso, chiede di dichiarare la prescrizione parziale del diritto dell'Inps di ripetizione dell'indebito impugnato per decorrenza del termine previsto; per l'effetto, chiede di condannare l'INPS a rifonderle quanto indebitamente trattenuto sulla pensione della stessa a titolo di indebito fino al soddisfo maggiorando detti importi di interessi e rivalutazione monetaria; con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

In punto di fatto la ricorrente premette di essere titolare di pensione ai superstiti n. XX; e di avere subito diverse comunicazioni da parte dell'INPS di Lecce, tutte avversate davanti a questa Corte e i cui giudizi si sono conclusi a suo favore.

In punto di diritto, sostiene l'illegittimità della richiesta di ripetizione dell'asserito indebito, il quale sarebbe sorto solo ed esclusivamente per responsabilità dell'INPS: richiama all'uopo normativa e giurisprudenza conducente in ordine all'irripetibilità di indebiti quali quello in argomento quando manca il dolo dell'interessato e l'INPS è in grado di conoscere i dati reddituali del pensionato, e comunque quando la restituzione è richiesta oltre l'anno.

Deduce inoltre la mancata indicazione nel provvedimento di recupero dei conteggi che avrebbero legittimato le decurtazioni operate.

2. L'INPS resiste tempestivamente, deducendo – come già annunciato in sede di

sospensiva, poi negata per mancanza del *periculum in mora* – che la pensione della ricorrente è stata ricalcolata a far data dal XX, e che nel corrente mese di dicembre vi è stata la conseguente liquidazione di un arretrato netto pari ad € XX, come da cedolino allegato. Chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.

3. Nell'udienza odierna uditi, per la ricorrente l'Avv. Salvatore Falconieri per delega orale dell'Avv.ta Anna Silvia Sabato e, per l'I.N.P.S., l'Avv. Marcella Mattia, i quali hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese il primo e compensazione delle spese la seconda.

4. Nel merito, avuto riguardo alla documentazione depositata dall'INPS e alla dichiarazione intervenuta in udienza da parte del difensore del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire, essendo la pretesa ivi reclamata stata già soddisfatta in sede amministrativa.

5. La regolazione delle spese legali tiene conto della soccombenza virtuale, ragion per cui vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda, dichiara cessata la materia del contendere in merito al giudizio in epigrafe.

Condanna l'INPS a pagare al ricorrente per spese di lite la somma di € 800,00 oltre spese generali, IVA se dovuta e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Bari a seguito della pubblica udienza del 18 dicembre 2024.

Il giudice

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in segreteria il 23/12/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente dott.ssa Caterina Di Palma